

DOMANDE E RISPOSTE - QUESITI LEGALI IN MATERIA DI ELETTRONICA DI CONSUMO

Riporto di seguito una selezione di domande poste dagli iscritti ad ANDEC concernenti i prodotti di elettronica di consumo, originate dalle problematiche correnti e dai dubbi derivanti dalla pratica aziendale delle imprese associate. Le risposte vengono fornite dall'avvocato Maurizio Iorio, Presidente dell'Associazione e nell'ambito del servizio di consulenza legale riservato da ANDEC ai suoi associati.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

1. Domanda (23 giugno 2025): **Revisione della Dichiarazione di Conformità**

Vorrei un vostro parere in merito a quale sarebbe la procedura più corretta da seguire quando intervengono aggiornamenti normativi legati alle Dichiarazioni di conformità dei nostri prodotti.

Faccio riferimento ad esempio al Regolamento (UE) 2024/1781 (ERP), ed in particolare al Regolamento (UE) 2023/826).

Abbiamo ancora in magazzino merce sdoganata quando era in vigore la precedente normativa; pertanto, abbiamo fatto disporre i test report sul nuovo Regolamento 2023/826 che riportano, naturalmente, date successive alla prima immissione sul mercato.

Aggiornando la data ad oggi sulla DoC (e riportando i riferimenti del nuovo Regolamento) lascerei scoperti quelli già presenti sul mercato, ma non posso lasciare la precedente data sulla DoC, che risale a qualche anno fa, perché non sarebbe coerente con la data del nuovo test report.

Qual è la procedura più corretta in questi casi per concatenare i documenti?

Risposta:

Il fascicolo tecnico deve essere sottoposto a revisione integrando i documenti inerenti alla nuova variante (sia questa derivata da aggiornamenti normativi o di prodotto).

I nuovi documenti non devono sostituire i precedenti ma solo aggiornarli. Infatti, consiglio di identificare i documenti tramite i campi: "Data di emissione", "No. Revisione" e "Data di sostituzione". In questo modo è possibile identificare il prodotto in tutti i momenti della sua **comercializzazione**.

La DoC deve essere conseguentemente aggiornata.



2. Domanda (2 luglio 2025): **Agenzia e riduzione della clientela**

Le scrivo per sottoporle una situazione complessa venutasi a creare con un nostro agente e per chiederle un parere in merito.

L'agente in questione gestiva quattro clienti riconducibili alla stessa proprietà, che rappresentavano una quota rilevante del suo fatturato, superiore al 20%. L'agente, ogni fine

anno, era solito offrire regali di valore al buyer. Pur non condividendo questa prassi, ne eravamo a conoscenza, come l'agente potrebbe facilmente dimostrare.

Successivamente, la proprietà dei punti vendita è venuta a conoscenza di questi regali e ha deciso di vietare all'agente l'accesso ai loro negozi. Tuttavia, noi non siamo stati informati dell'accaduto fino a quando un nostro responsabile vendite ha fatto visita al cliente, il quale ha raccontato l'intera vicenda. Nonostante ciò, il cliente ha continuato ad acquistare regolarmente da noi, anche in assenza dell'agente.

Alla luce di quanto sopra, abbiamo deciso di escludere immediatamente i quattro clienti dalla zona dell'agente, motivando la decisione con la sua oggettiva impossibilità a visitare i punti vendita, senza però entrare nei dettagli dell'accaduto.

Le chiedo quindi:

- a) La situazione descritta può costituire giusta causa tale da escludere l'obbligo di preavviso (all'uopo previsto dall'AEC Commercio) per escludere unilateralmente i 4 clienti dalla zona dell'agente?**
- b) Alla luce del fatto che eravamo consapevoli dei comportamenti dell'agente, seppur non condividendoli, ritiene comunque sussistano i presupposti per una risoluzione da parte nostra del contratto di agenzia per giusta causa?**

Risposta:

Rispondo come segue ai due quesiti:

a) - L'esclusione dei quattro clienti può configurare una giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, tale da escludere l'obbligo di preavviso?

No, l'esclusione dei clienti non può qualificarsi come recesso per giusta causa e non esonera la mandante dall'obbligo di preavviso (o, in alternativa, dall'indennità sostitutiva).



Occorre in primo luogo chiarire che la decisione della preponente di ridurre il portafoglio clienti, pur incidendo sensibilmente sull'assetto economico del rapporto, non integra un recesso, bensì costituisce una variazione unilaterale di sensibile entità ai sensi dell'art. 3 dell'AEC Commercio 2025 (in vigore dal 1° luglio 2025 ed attualmente applicabile al contratto in questione ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali per il Contratto di agenzia).

L'AEC richiede che la preponente comunichi all'agente variazioni di tale portata, con un preavviso almeno pari a quello previsto per la cessazione del rapporto. In difetto, sorge l'obbligo di corrispondere all'agente un'indennità sostitutiva del preavviso, calcolata in proporzione alle provvigioni riferibili ai clienti oggetto della variazione.

È importante sottolineare che la variazione di cui trattasi non si è prodotta automaticamente a seguito del divieto di accesso imposto dai clienti all'agente; piuttosto, nell'ambito dei rapporti contrattuali preponente/agente, tale variazione è dipesa da una scelta gestionale della preponente stessa, la quale ha ritenuto

opportuno rimuovere formalmente i clienti dal portafoglio dell'agente.

Solo a seguito della revoca, pertanto, nella sfera dei rapporti tra l'agente e la preponente si è prodotta la variazione unilaterale del rapporto.

L'esclusione dei quattro clienti integra pertanto una variazione di sensibile entità disciplinata dall'AEC. In assenza di preavviso, la preponente sarebbe tenuta a corrispondere l'indennità sostitutiva prevista dal vigente AEC per la repentina riduzione del portafoglio clienti (a tal fine, sarebbe opportuno stipulare un accordo di modifica consensuale del portafogli clienti quanto ai tre clienti esclusi, con rinuncia espressa dell'agente a tale indennità, da stipularsi in tal caso in sede "protetta" idonea):

b) - La conoscenza da parte della mandante della prassi seguita dall'agente (offerta di regali ai buyer) consente comunque di configurare una giusta causa di risoluzione del contratto di agenzia?

No, non ricorrono i presupposti per una risoluzione (meglio, recesso) per giusta causa.

La giusta causa, secondo l'art. 2119 c.c., presuppone un fatto o un inadempimento tale da rendere intolte-

rabile la prosecuzione del rapporto, anche solo in via provvisoria. Ma nella fattispecie in esame, la condotta dell'agente era ben nota alla preponente.

Tale comportamento rappresenta una tolleranza inequivoca e consolidata, che impedisce oggi di qualificare ex post quella stessa condotta come giusta causa di recesso.

Il vincolo fiduciario, presupposto essenziale della giusta causa, non può dirsi leso da un comportamento che la preponente ha di fatto accettato nel tempo.

In conclusione, nella valutazione della giusta causa, la condotta dell'agente deve essere valutata anche in rapporto a quella della preponente. Quest'ultima considerazione, visti i fatti da Lei riportati, non consente di sostenere legittimamente un diritto di recesso per la preponente.

3. Domanda (2 luglio 2025):

Recesso dell'agente dal contratto di agenzia

Abbiamo ricevuto oggi la seguente PEC da parte di un nostro agente:

*Spettabile ALFA S.p.A.,
con la presente Vi comunico, come già anticipato informalmente, la mia*

intenzione di disdire il contratto di agenzia a tempo indeterminato in essere, per motivi legati al conseguimento della pensione (INPS), nel rispetto del periodo di preavviso di 6 (sei) mesi previsto dal contratto.

Resto in attesa di conoscere, entro 30 giorni, se dovrò continuare a prestare regolarmente la mia attività per l'intero periodo di preavviso oppure se intendete avvalervi della facoltà di esonerarmi, e in tal caso, con quale decorrenza.

In assenza di comunicazioni, il mandato cesserà il 24 gennaio 2026.

A fronte di quanto sopra, vi sottopongo due quesiti:

- a) Qualora decidessimo di rinunciare al preavviso, siamo tenuti a corrispondere all'agente l'indennità per i sei mesi non lavorati?

- b) Siamo obbligati a comunicare l'eventuale rinuncia entro i 30 giorni indicati, oppure possiamo farlo anche successivamente?

Risposta:

Le risposte ai quesiti di cui sopra, sono le seguenti:

a) La materia è regolata dall' art. 11 AEC 4.06.25, terzo ultimo comma (rimasto invariato rispetto al precedente AEC): la risposta è NO.

b) Dovete comunicare la Vs. scelta imperativamente entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di recesso.

4. Domanda (12 settembre 2025): **Protezione dei minori in ambito digitale**

Abbiamo un quesito che si ricollega all'entrata in vigore nel 2023 del cosiddetto "Decreto Caivano" relativo alle misure di protezione dei minori come il parental con-

trol da applicare ai dispositivi elettronici e, in particolare, si riferisce all'articolo 13, comma 1 dello stesso <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15:123>.

Abbiamo introdotto nella nostra documentazione la richiesta di informare "l'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale".

Abbiamo tuttavia recentemente ricevuto la notifica 2025/0235/IT, in calce alla mail ed in allegato, relativa alle azioni per la protezione minori in ambiente digitale che dovrebbe essere una bozza di legge per rispondere alle nuove linee guida sulla protezione minori emanate dalla Commissione Europea il 14 Luglio scorso <https://school-education.ec.europa.eu/en/discover/news/new-eu-guidelines-protection-minors>), linee guida che includono anche la raccomandazione di utilizzare dei metodi di verifica dell'età efficaci per l'uso dei social e delle piattaforme di streaming.

Dalle mie ricerche, tutto mi sembra ancora in fase di definizione e che nel breve non ci siano obblighi di legge già definiti per i produttori. Può confermare?

Inoltre, nel caso ci fossero obblighi, sarebbero comunque a carico dei fornitori dei servizi di social media e di streaming e non a carico dei produttori. È corretta la mia interpretazione del testo?

Risposta:

Come da Lei correttamente rilevato, il documento trasmesso ad ALFA dagli uffici dell'Unione Europea è null'altro che la notifica di un disegno di legge (non vincolante) effettuata attraverso il sistema TRIS (Technical Regulation Information System). Attraverso il TRIS, la Commissione sta informando gli operatori economici come ALFA e gli Stati Membri UE di un possibile mutamento (rafforzamento in questo caso) di scena-



rio legislativo nazionale in materia di protezione dei minori dall'accesso a piattaforme e contenuti on-line.

Le confermo pertanto che non sussistono attualmente in capo ai produttori di dispositivi di comunicazione elettronica specifici obblighi ad eccezione di quanto già stabilito dal vigente D.Lgs. 123/2023.

Al riguardo, Lei ha correttamente menzionato l'obbligo di informare l'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale (art. 13, co. 3 D.Lgs. 123/2023), ma mi permetto altresì di segnalarle l'obbligo previsto dall'art. 13, co. 1 del medesimo decreto (*"Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale, i fornitori di servizi di comunicazione [...]"*).

5. Domanda (24 novembre 2025):

Citazione del marchio di un prodotto concorrente

Stiamo inserendo a catalogo un modello di batteria ricaricabile che è identica a un modello di batteria prodotto e commercializzato da un nostro famoso concorrente. Possiamo scrivere sul nostro sito che la nostra suddetta batteria è compatibile con il corrispettivo modello del nostro concorrente, indicando sia il suo nome/marchio sia il numero del modello di batteria?

Risposta:

La risposta è sì, in quanto si può legittimamente citare un marchio di altri con **funzione meramente descrittiva, ossia solo per** indicare che un proprio prodotto è compatibile con un prodotto di marca altrui. Prudenzialmente si può aggiungere anche che *"(...) (= il nome della Vs.*



società) **non ha alcun diritto sul marchio (...)** (= il nome/marchio del Vs. concorrente), **che è citato con finalità meramente descrittiva".**

6. Domanda: Obbligo di marcatura CE delle batterie

Secondo il Regolamento Batterie, a chi compete il compito di eseguire la dichiarazione di conformità e la predisposizione del Fascicolo tecnico per batterie incorporate in altri prodotti?

Risposta:

A partire dal 18 agosto 2024, si applicano i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/1542 (Regolamento Batterie) per la valutazione della conformità e marcatura CE. Questo vuol dire che a partire da tale data la batteria immessa al consumo deve essere marcata CE, disporre di una Dichiarazione di Conformità e di un fascicolo tecnico. Il compito di eseguire la Dichiarazione di Conformità e il Fascicolo Tecnico compete al fabbricante della batteria e non al fabbricante dell'apparecchiatura nella quale è incorporata. Pertanto, l'immissione nel mercato della batteria dovrà es-

sere accompagnata da:

- Dichiarazione di Conformità della batteria, firmata dal fabbricante (della batteria).
- Artwork delle marcature applicate sulla batteria.
- Dichiarazione con la quale il fabbricante (della batteria) conferma di aver preparato il fascicolo tecnico della batteria.
- Test report per il suddetto Regolamento Batterie.
- Scheda di Sicurezza. In sostanza, anche nel caso di batterie non estraibili (ad esempio batterie pc portabili; batterie di smartphone ecc.).

In sostanza, anche nel caso di batterie non estraibili (ad esempio batterie per Pc portabili; batterie di smartphone ecc...) la batteria deve essere marcata dal fabbricante, deve sussistere una sua DoC e, nel fascicolo tecnico del prodotto in cui la batteria è incorporata, si darà atto della DoC del fabbricante e si riporteranno anche le informazioni che devono essere fornite dal Fabbricante ai sensi della marcatura CE relative alla batteria incorporata, ferma come si è detto anche la marcatura CE stessa sulla batteria.

Riproduzione riservata
©Maurizio Iorio

N.B. Le immagini utilizzate a corredo di questo articolo sono solo a puro scopo illustrativo